

	<p align="center">PARCO ADDA NORD Trezzo sull'Adda</p>	<p align="center">sigla C.d.G.</p>	<p align="center">numero 31</p>	<p align="center">data 04.06.2015</p>
	<p>Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PARCO ADDA NORD E SOC. IS RENEWABLE S.R.L. DI DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA SUL FIUME ADDA DENOMINATA RIVOLTA D'ADDA NEL TERRITORIO DEL PARCO IN COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA.</p>			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno **duemilaquindici**, addì **quattro** del mese di **giugno**, alle ore 14,00 in Trezzo sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.	COGNOME E NOME		CARICA	Presenti	Assenti
1	Agostinelli	Agostino	Presidente	X	
2	Di Biase	Renzo	Membro	X	
3	Tentori	Giuseppe	Membro	X	
4	Soldi	Simonetta	Membro	X	
5	Mauri	Paolo	Membro	X	

E' presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:

- Snam Rete Gas con sede in San Donato Milanese ha inoltrato al Parco Adda, rispettivamente in data 22.05.2014, 06.08.2014 e 16.04.2015, la necessaria documentazione comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici e successive integrazioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione del metanodotto "Pessano - Calolziocorte" variante per attraversamento fiume Adda DN 300 (12");
- ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 24.05.2000, n. 164, l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale a cui assolve il metanodotto in progetto "Pessano - Calolziocorte" variante per attraversamento fiume Adda DN 300 (12") è riconosciuta e dichiarata di interesse pubblico;
- tale opera prevede l'attraversamento del territorio del Parco Adda nei comuni di Olginate (LC), Brivio (LC) e Calolziocorte (LC), per un tratto di complessivi 643 metri circa; (allegato n° 1 - planimetria 10-DT-D-5202 scala 1:5.000);
- è previsto l'attraversamento del Fiume Adda per una lunghezza di 220 metri circa, mediante Trivel-lazione Orizzontale Controllata (T.O.C.);
- è previsto l'accesso di personale e mezzi, per tutta la durata di funzionamento del metanodotto, necessari alla sorveglianza ed esercizio nonché per eventuali interventi di manutenzione, riparazione, modifica, rifacimento, sostituzione e recupero;
- l'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco prevede al comma 4 che nel territorio del Parco Adda, per gli impianti ed attività in essere siano consentiti, oltre all'esercizio, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- lo scopo dell'opera consiste nella realizzazione di una variante all'esistente metanodotto Pessano-Calolziocorte DN 300 (12") DP = 24 bar, in sostituzione del preesistente tratto di condotta che attraversa il Fiume Adda, ove il trasporto solido determinato dal regime idraulico sta riducendo la copertura del metanodotto, configurandosi dunque l'opera in oggetto quale intervento di straordinaria manutenzione;
- in data 12.01.2015 il Parco Adda, con determinazione n. 5 del Direttore, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto di realizzazione del metanodotto "Pessano - Calolziocorte" variante per attraversamento Fiume Adda DN 300 (12");
- al fine di compensare gli effetti relativi alla realizzazione dell'infrastruttura energetica, ai sensi dell'art. 66, comma 2 della L.R. n. 16 del 16 luglio 2007 ("Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi"), saranno effettuati degli interventi di mitigazione e/o compensazione, finalizzati al miglioramento di aree di particolare pregio naturalistico all'interno del Parco Adda,

RITENUTO a tal fine stipulare una convenzione che regoli le opere di compensazione ed i rapporti tra le parti;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

CON VOTI favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 5 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese per la realizzazione del metanodotto "Variante per l'attraversamento del fiume Adda DN 300 (12)" DP 24 BAR nei Comuni di Olginate, Brivio e Calolziocorte, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
2. Di demandare al Direttore l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione delle presente deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Agostino Agostinelli

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08.07.2015

Addì 08.07.2015

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì 08.07.2015

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- [] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Addì 08.07.2015

CONVENZIONE DI DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA SUL FIUME

ADDA DENOMINATA RIVOLTA D'ADDA

NEL TERRITORIO DEL PARCO ADDA NORD

IN COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA (CR)

_____, nato a _____ il _____, C.F. _____,

nella sua qualità di _____, in sigla il PARCO, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Parco stesso, a quanto a ciò autorizzato con _____, e avente sede legale in

_____ ed ivi residente per le funzioni della carica (di seguito

PARCO);

e

Daniele Boscolo Meneguolo, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di

Amministratore Unico della Società IS Renewable S.r.l. società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Sorgent.e

Holding S.p.A partita IVA 04243050285, avente sede legale in via Sorio, 120 — 35141 Padova, ed ivi residente per le funzioni

della carica (di seguito PROPONENTE);

PREMESSO

CHE il PROPONENTE è il promotore dell'iniziativa per la realizzazione della centrale idroelettrica di Rivolta d'Adda sulla sponda destra del fiume Adda, di KW 919.3, avendo richiesto presso le competenti amministrazioni provinciali e locali tutte le autorizzazioni necessarie all'utilizzo dell'acqua pubblica del fiume Adda, nonché alla costruzione, alla connessione e alla gestione della centrale idroelettrica (di seguito anche "**Progetto Idroelettrico**");

CHE con Decreto Dirigenziale della Provincia di Cremona n. 419 del 15 aprile 2014 è stata rilasciata al PROPONENTE la concessione di Derivazione relativa al progetto idroelettrico (di seguito anche la "**Concessione di Derivazione**");

CHE parte del cavidotto contenente la linea elettrica del Progetto Idroelettrico ricade nel territorio di competenza del PARCO secondo l'allegato A al presente atto;

CHE il PARCO, nella consapevolezza della notevole importanza che la valorizzazione e lo sfruttamento razionale delle risorse

idriche rivestono ai fini dello sviluppo sostenibile, economico e sociale del territorio, intende contribuire fattivamente all'attuazione del progetto, tenuto conto della necessità di favorire lo sviluppo di tecnologie ecosostenibili;

CHE il PROPONENTE dispone delle competenze tecniche e gestionali per sviluppare, realizzare e gestire impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

CHE con la presente convenzione al successivo art. 4 si determina il contributo compensativo patrimoniale spettante al Parco che consente allo stesso un'entrata sempre più necessaria ad assicurare l'autonomia economico-finanziaria in questo periodo di crisi internazionale;

CONSIDERATO

CHE l'articolo 33 del T.U. 11.12.1933 n.1775 stabilisce che, per le opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità;

CHE l'articolo 1 della Legge 09.01.1991 n. 10 definisce gli impianti idroelettrici *“di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle opere pubbliche”*;

CHE, con Decreto legislativo del 29 dicembre 2003 n.387, è stata recepita la direttiva n.77/2001 della Comunità europea per l'incentivazione delle fonti rinnovabili;

CHE, con Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 sono state emanate le “Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da Fonte Rinnovabile”;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra il PARCO e il PROPONENTE si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Il PARCO si impegna a dare corso a tutte le azioni occorrenti, così come stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge, per il rilascio di tutti i provvedimenti amministrativi di propria competenza.

Art.3

Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 “linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti

rinnovabili” le misure patrimoniali di compensazione ambientale a compensazione della modifica permanente dello stato dei luoghi, il PROPONENTE verserà annualmente un importo di € 5,000,00 iva inclusa (euro cinquemila/00) (di seguito anche il “**Contributo Compensativo Patrimoniale**”) a titolo di compensazione ambientale di natura patrimoniale.

Il Contributo Compensativo Patrimoniale annuale sarà versato al PARCO a partire dalla data del collaudo idraulico della centrale oggetto del Progetto Idroelettrico che il PROPONENTE comunicherà al PARCO mediante lettera raccomandata; successivamente il corrispettivo sarà versato entro il mese di marzo di ogni anno, indipendentemente dal funzionamento della centrale fino alla scadenza della Concessione di Derivazione.

Art.4

La presente convenzione è valida e impegnativa tra le parti a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1353 c.c. in caso di rigetto dell'istanza di Autorizzazione Unica presentata dalla PROPONENTE in data 30 luglio 2014.

Art.5

Il PARCO consente fin d'ora al PROPONENTE di costituire garanzie, anche reali, sui diritti nascenti dalla presente convenzione, in favore di terzi, ivi compresi eventuali finanziatori, e ai terzi beneficiari delle suddette garanzie di esercitare i diritti derivanti dalla prestazione di tali garanzie, fermo restando il diritto del PARCO a percepire i corrispettivi a esso dovuti in forza della presente Convenzione.

I diritti e i doveri, connessi alla presente convenzione, si dovranno intendere ugualmente trasferiti nella loro completezza e nella totalità del rapporto giuridico sottostante.

Detto trasferimento deve essere, preliminarmente, comunicato al PARCO, mediante raccomandata A/R.

Art.6

Tutte le procedure e spese relative alla stipula ed all'eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico del PROPONENTE.

Il presente atto è soggetto ad IVA e viene registrato a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986.

Art7

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e

compatibili con la natura del rapporto scaturente dal presente atto, restando però esonerato il PARCO da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose, che potessero derivare dalla destinazione dell'area e dalle disposizioni della presente convenzione. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento a tutte le norme di legge e Regolamenti previsti in materia.

Art.8

Foro competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in occasione dell'esecuzione del presente contratto sarà il Tribunale di Milano.

PARCO ADDA NORD

IS RENEWABLE S.r.l.